

STATUTO

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

– Associazione Provinciale di Taranto

– Organizzazione di Volontariato

– Ente del Terzo Settore

TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi – Durata

Articolo 1 - Denominazione

E' corrente l'Associazione provinciale di Taranto, di seguito chiamata

"Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione provinciale di Taranto – Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore".

anche brevemente denominata "LILT di Taranto OdV ETS", quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

Articolo 2 - Sede

1.L'Associazione provinciale ha sede nel Comune di Taranto.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3 – Tipologia e Durata

1.L'associazione opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT nazionale, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia

disposto dal Codice del Terzo settore.

2. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4 - Scopo

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.

2. Quali attività prevalenti, l'Ente svolge, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quelle ricomprese nell'art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), g), h) e i) del Codice del Terzo Settore ed in particolare:

a) la diffusione dell'informazione e dell'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;

b) l'organizzazione e la diffusione di campagne di sensibilizzazione delle persone e degli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;

c) la promozione di iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;

d) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e

dei volontari;

e) la promozione della partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività di prevenzione della LILT;

f) la realizzazione di studi e ricerche nel campo della prevenzione oncologica e dell'oncogenesi;

g) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-sociale, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente

le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria;

h) l'assistenza anche materiale e finanziaria agli ammalati di tumore che ne abbiano bisogno e alle loro famiglie;

i) il finanziamento o acquisto diretto di apparecchiature scientifiche-mediche-terapeutiche per patologie oncologiche;

l) l'acquisto, affitto, noleggio o presa in locazione finanziaria di strutture e di attrezzature di ogni tipo per le attività che l'Associazione si propone;

m) la gestione in proprio o a mezzo di terzi di strutture assistenziali e ambulatoriali anche mediante la promozione e la costituzione di Cooperative, Associazioni, Società o altro a ciò destinati;

n) l'interscambio di informazioni con organizzazioni similari;

o) la raccolta del supporto finanziario pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori;

p) la promozione di iniziative per il miglioramento della qualità di vita e dell'assistenza oncologica;

q) altri compiti che possono essere attribuiti dalle leggi o da altre

fonti normative;

r) ogni altra attività collaterale che possa essere svolta in maniera funzionale, ma pur sempre sussidiaria e non prevalente, rispetto alle precedenti e che sia utile al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione.

3. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate a condizione che tali attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale prevalente, secondo i criteri ed i limiti definiti dal Decreto Ministeriale di cui all'Art. 6 del D.Lgs. 117/2017, la cui individuazione è di competenza dell'Organo di Amministrazione.

4. Nel perseguimento degli scopi sociali la Associazione Provinciale collabora e si coordina con le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e territoriali pubblici e privati che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale, veterinario ed educativo, sottoscrivendo contratti, accordi, intese in particolare con:

- le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e territoriali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare;
- le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale nel campo della prevenzione oncologica e della cancerogenesi, nelle relative attività di ricerca e studi;
- le istituzioni scolastiche, i clubs e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate,

Allo scopo di conseguire risorse per il raggiungimento delle sue finalità l'associazione potrà anche stipulare contratti di collaborazione, consulenza, convenzione, programmazione ed assistenza, sponsorizzazione e collocazione di spazi espositivi, divulgazione di marchi e di prodotti (libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm), con enti, imprese e/o persone fisiche che operano specialmente nei settori farmaceutico, biomedico, o medicale.

5. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

6. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

7. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statuari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5 – Compagine associativa

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci onorari.

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo Provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali,

Il Consiglio Direttivo Provinciale entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento

discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il Consiglio Direttivo Provinciale si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 5 bis – Rapporto tra volontari e lavoratori.

L'associazione si avvale in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, ma possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni stabilite dalla legge.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e, in ogni caso, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

- a. dimissioni;
- b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio Direttivo Provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;
- c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.
- d. previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
 - indegnità;
 - atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

- il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP);
- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente provinciale;
- l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice del Terzo settore.

Articolo 8 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di controllo e/o revisione contabile;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice del

Terzo Settore:

- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art.28 del Codice del Terzo settore;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2. E' facoltà dell'assemblea adottare o perseguire altri compiti in relazione alle normative regionali.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli

argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 15 (quindici) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10 – Intervento dei soci

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo Provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11 - Organi dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12 – Costituzione e validità delle sedute assembleari

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo Provinciale

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente statuto.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15)

giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà di presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP ULT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

Articolo 14 - Composizione del Consiglio Direttivo Provinciale

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP - il cui Presidente è il rappresentante legale -, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per due mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente dell'Associazione per almeno due mandati.

Partecipano, altresì, alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il Direttore Sanitario degli ambulatori, ove questi esistano, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle

delegazioni comunali,

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15- Convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il CDP è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16 – Modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17 - Rinnovo, decadenza o cooptazione dei membri del Consiglio Direttivo

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18 – Poteri del Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

- a.** attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
- b.** assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto nazionale;
- c.** approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere del l'Organo di Controllo;
- d.** adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
- e.** elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
- f.** il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- g.** il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;
- h.** il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite

dallo stesso organo e dal presidente;

i. al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Articolo 19 – Organo di Controllo

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice del Terzo settore.

2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 20 – Norme per la costituzione del Coordinamento Regionale

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina

del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio – Gestione finanziaria

Articolo 21 – Composizione del Patrimonio

1. Il patrimonio minimo dell'associazione, finalizzato al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 112/2017, è stabilito in misura non inferiore

Articolo 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, di cui all'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Nel caso di mera cancellazione dal RUNTS senza scioglimento dell'Ente, l'obbligo di devoluzione a favore di altri ETS, previo il medesimo parere positivo, si applica limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi di iscrizione al Registro stesso.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Art.25 – Norme di trasparenza

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.

3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico del Terzo settore.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a

componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Art.26 – Diritti degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Art.27 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice del Terzo settore.

ad Euro 15.000.00 (quindicimila virgola zero zero) o, comunque, alla cifra prevista dalla normativa in vigore tempo per tempo.

Qualora, per qualunque ragione, il patrimonio netto dell'ente dovesse diminuire al di sotto del tale limite legale, l'Organo di Amministrazione dovrà senza indugio convocare l'Assemblea Straordinaria per deliberare la ricostituzione del patrimonio stesso mediante nuovi apporti, oppure la trasformazione dell'Ente in Associazione non riconosciuta, con conseguente comunicazione al RUNTS ai fini del mutamento di regime giuridico.

2. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b. con le quote associative versate dai soci;

c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;

d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 22 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e

la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice del Terzo settore.

Articolo 23 – Rapporti con la LILT nazionale

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Firmato: Caterina Perla Suma, Daniela de Francesco Notaio. Vi è il
sigillo.

Io sottoscritto dott. DANIELA de FRANCESCO, Notaio in Taranto, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto, certifico ai sensi dell'art.22 del C.A.D. e dell'art.68-ter della legge notarile, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale cartaceo, conservato nella mia raccolta.

Taranto, 28 luglio 2026